

*IL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO CON SENTENZA DEL  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
SEZIONE STACCATA DI LATINA (SEZIONE PRIMA)  
N. 822 DEL 2012*

**DETERMINA DEL 19 DICEMBRE 2014**

**ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA (SEZ. I)  
31 OTTOBRE 2012 N. 822 IN ORDINE ALLA RESTITUZIONE AGLI UTENTI FINALI  
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 LAZIO MERIDIONALE – FROSINONE  
DELLA QUOTA DI TARIFFA NON DOVUTA RIFERITA AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE PER  
IL PERIODO 2003 - 2008**

**VISTI:**

- la legge 5 gennaio 1994 n. 36 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche” (di seguito: l. n. 36/94);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito anche: d.lgs. n. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto ministeriale 1 agosto 1996, recante “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008 (di seguito: sentenza della Corte n. 335/08);
- il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 13, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” (di seguito: d.l. n. 2008/08) e, in particolare, l'art. 8-*sexies*;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009, recante “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione” (di seguito: DM 30 settembre 2009);
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'art. 10;
- il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la sentenza TAR Lazio, sezione staccata di Latina (sez. I), 12 gennaio 2012 n. 1 (di seguito: sentenza n. 1/12);
- la sentenza TAR Lazio, sezione staccata di Latina (sez. I), 31 ottobre 2012 n. 822 (di seguito: sentenza n. 822/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 28 dicembre

2012, n. 587/2012/E/IDR (di seguito: deliberazione 587/2012/E/IDR

- la determina del *commissario ad acta* 30 maggio 2013 avente ad oggetto la “Determinazione dei conguagli e dei livelli di servizio con riferimento alla gestione dal 2006 al 2011 e revisione del Piano triennale 2011-2013 per l’ambito territoriale di Frosinone – ATO5” ed in particolare della Relazione Tecnica allegata.

#### CONSIDERATO CHE:

- con la sentenza della Corte n. 335/08, la Corte costituzionale, muovendo dalla natura di corrispettivo della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 14, comma 1, della L. n. 36/94, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “*anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi*”; b) dell’art. 155, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “*anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi*”.
- l’art. 8-sexies del d.l. n. 208/08 prevede che “*in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione*” ed attribuisce alle Autorità d’ambito il compito di individuare gli importi da restituire, entro il termine di duecentodieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, sulla base di criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministero dell’Ambiente, su proposta del Comitato sulla vigilanza e l’uso delle risorse idriche (CONVIRI);
- con il DM 30 settembre 2009, sono stati individuati, in attuazione del citato art. 8-sexies, i criteri e i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione;
- la procedura di restituzione, delineata dal citato decreto, si articola nelle seguenti fasi:
  - il gestore mette a disposizione dell’Autorità d’ambito la documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione elencato all’art. 4 (elenchi degli utenti; importi pagati da ciascun utente per il servizio; stato di avanzamento ed i relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione; il calcolo dell’importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili determinati secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto);
  - l’Autorità d’ambito, verificata la correttezza dei dati trasmessi dal gestore, individua l’importo con i relativi interessi che il gestore è tenuto a restituire ad ogni singolo richiedente, entro il termine di 5 anni a partire dal 1 ottobre 2009 (potendone disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione, art. 7, commi 1 e 2);
  - l’art. 6 del decreto precisa, altresì, che gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, dedotti

- gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto di richiesta per la progettazione, realizzazione, completamento di cui all'art. 3 (o di quelli sostenuti dal gestore per l'attivazione di impianti temporaneamente inattivi);
- in base all'art. 9, comma 2, del decreto, *“nel caso di inadempienze del gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, norme che prevedono specifici poteri sostitutivi posti in capo alla Regione e al Ministero dell'Ambiente in caso di inerzia da parte dell'Autorità d'ambito.
  - il richiamato art. 152 del d.lgs. n. 152/06 prevede in particolare che *“Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.”*; (comma 2) e che *“Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario “ad acta”. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario “ad acta”* (comma 3).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a fronte dell'inerzia da parte dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone (di seguito: Autorità d'Ambito), con atto notificato il 19 settembre 2011 - depositato il 4 ottobre 2011 - alcune associazioni, tra cui Codici Onlus, hanno agito per l'accertamento e per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato da parte dell'Autorità medesima, nonché della Regione Lazio e del Ministero dell'Ambiente, alla richiesta espressa con atto di diffida notificato in data 25 marzo 2011, con effetto di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso all'esercizio dei poteri sostitutivi, previsti e stabiliti ai sensi e per gli effetti del citato articolo 152, comma 3, del d. lgs. n. 152/06 , in relazione all'articolo 2 della L. n. 241/90, entro il termine massimo di 30 giorni dal deposito della sentenza;
- il Tar Lazio, sez. Latina, con la sentenza n. 1/12, accertato che l'Autorità d'Ambito non ha esercitato i poteri sostitutivi, nel richiamare la prossimità tra il livello di competenza fissato per la medesima Autorità e quello delineato dal citato articolo 152, ha accertato: a) l'obbligo della Regione di provvedere nel termine non superiore a trenta giorni decorrente dalla notificazione della decisione; b) l'obbligo del Ministero dell'Ambiente di intervenire in via sostitutiva, nel caso di ulteriore inerzia della Regione;
- con successivo ricorso le associazioni hanno agito per l'ottemperanza alla citata

- sentenza n. 1/12;
- il Tar Lazio, sez. Latina, con sentenza n. 822/12, ha accolto il ricorso e ha: a) ordinato alla Regione Lazio ed all'Autorità d'Ambito di provvedere a dare esecuzione alla precedente sentenza n. 1/12; b) nominato il Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito, Autorità) o un dirigente da lui delegato, Commissario *ad acta* incaricato di provvedere all'esecuzione dell'indicata sentenza nel caso di inerzia delle Amministrazioni sub a), previa sollecitazione di parte;
  - l'Associazione Codici Onlus ha proposto nel maggio 2013 un nuovo ricorso per ottemperanza, pervenuto all'Autorità il giorno 24 maggio 2013 (protocollo n. 019138), lamentando che *“nessun atto è stato posto in essere dalla Regione Lazio e dall'ATO 5 e neanche il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, o un suo dirigente delegato...ha provveduto all'esecuzione dell'indicata sentenza n. 1/2012 entro il termine di novanta (90) giorni”*. La ricorrente ha richiesto al giudice dell'ottemperanza di *“adottare gli opportuni provvedimenti per l'esecuzione della sentenza n. 1/2012, così come indicato in sentenza n. 822/2012, convocando l'AEEG, quale commissario ad acta nominato ed impartendo loro le disposizioni necessarie per l'esecuzione della sentenza, ovvero nominando un nuovo commissario ad acta”*;
  - tale ricorso è stato peraltro dichiarato inammissibile con sentenza del Tar Lazio, sez. Latina, n. 801/2013 per mancanza di mandato alla lite.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota in data 5 febbraio 2013, il Presidente dell'Autorità ha comunicato al Tar Lazio che la funzione di eventuale Commissario *ad acta* veniva delegata al Capo ufficio dell'Ufficio Speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici, ing. Egidio Fedele Dell'Oste;
- con successiva nota del 13 maggio 2013 il Commissario delegato ha segnalato al Tar Lazio come, a tale data, non fosse ancora intervenuta alcuna sollecitazione di parte, richiesta per la propria attivazione ai sensi del punto 4.3 della citata sentenza n. 822/12;
- a seguito della proposizione del ricorso da ultimo citato da parte dell'associazione Codici Onlus, pervenuto all'Autorità in data 24 maggio 2013, il Commissario delegato, con nota 31 maggio 2013 (prot. n. 20300) – assumendo che tale ricorso potesse configurarsi come *“sollecitazione di parte”* ai sensi della citata sentenza n. 822/12, ha comunicato alle parti coinvolte l'avvio degli adempimenti previsti;
- con nota 13 giugno 2013 (prot. 21804 e 21806), il Commissario delegato ha richiesto all'Autorità d'Ambito e al gestore ACEA ATO5 (di seguito anche solo: Gestore o ACEA ATO5) la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico;
- alla richiesta di cui al precedente alinea hanno fatto seguito i riscontri di ACEA ATO5 in data 2 luglio 2013 (prot. Autorità, n. 23787) e dell'Autorità d'Ambito in data 24 giugno 2013 (prot. Autorità, n. 22873);
- per altro, nell'ambito dei propri adempimenti, ACEA ATO5 aveva già pubblicato sul proprio sito un elenco di utenze aventi diritto alla restituzione (di seguito: elenco ACEA ATO5), ma senza quantificare gli importi corrispondenti e subordinando la loro determinazione ad alcuni chiarimenti normativi. Inoltre, in

- esecuzione della deliberazione dell'Autorità 587/2012/E/IDR, il medesimo Gestore aveva già inviato un questionario contenente alcune informazioni in relazione agli adempimenti connessi alla sentenza della Corte n. 335/08;
- l'ottemperanza della sentenza n. 822/12 ha comportato complessi approfondimenti istruttori di carattere tecnico e giuridico (le cui risultanze sono esposte e dettagliate nella relazione tecnica allegata al presente provvedimento) necessari per stimare e procedere alla restituzione agli utenti della quota tariffaria non dovuta riferita al servizio di depurazione per il periodo 2003 – 2008;
  - tali approfondimenti hanno determinato, da un lato, la richiesta di ulteriori informazioni effettuata in momenti successivi, tra il 2 ottobre 2014 e il 3 dicembre 2014, a cui sia ACEA ATO5, sia l'Autorità d'Ambito hanno risposto tra il 13 ottobre e il 15 dicembre 2014, dall'altro la convocazione di due riunioni di carattere istruttorio tenutesi rispettivamente il 28 ottobre 2014 e il 17 dicembre 2014, a cui sono state invitati il gestore e l'Autorità d'Ambito e in cui sono stati, tra l'altro, illustrati i contenuti del presente provvedimento, prima della sua adozione, e sono state raccolte osservazioni e contributi al riguardo.

**CONSIDERATO INFINE CHE:**

- per un verso, alcune previsioni contenute nel DM 30 settembre 2009 necessitano di essere interpretate per poter trovare specifica applicazione al caso in oggetto;
- per altro verso, nonostante le plurime richieste avanzate in tal senso, le informazioni rese disponibili dal Gestore e dall'Autorità d'Ambito non sono tali da fornire un quadro univoco di quali siano gli utenti aventi diritto alla restituzione e di quali importi debbano essere restituiti, non avendo in particolare il gestore fornito la corrispondenza puntuale tra impianto di depurazione e utente sotteso;
- l'intera vicenda si inserisce in un quadro di relazioni tra Gestore, Autorità d'Ambito, autorità locali e utenti fortemente contrastato, che ha già comportato numerosi interventi del Giudice amministrativo, in particolare l'ordinanza n. 607 del 26 luglio 2012, con la quale il TAR Lazio - Latina nominava il Presidente dell'Autorità commissario *ad acta* per la determinazione della tariffa del servizio idrico dell'ambito ottimale n. 5 Lazio meridionale – Frosinone per gli anni dal 2006 al 2011 e per la revisione del Piano d'Ambito per gli anni 2011 – 2013 (di seguito: ordinanza TAR Lazio n. 607/12). A tale ordinanza è stata data attuazione con determinazione del commissario *ad acta* del 30 maggio 2013, la cui Relazione Tecnica assume rilievo anche agli effetti del presente provvedimento, soprattutto in riferimento alle immobilizzazioni ammissibili al riconoscimento tariffario.

**RITENUTO CHE, PER LE RAGIONI DETTAGLIATE NELLA RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO:**

- sia necessario assicurare l'esecuzione alla sentenza n. 822/12 e determinare l'entità dei rimborsi coerentemente con le previsioni e i principi sottesi al d.l. 208/08 e al DM 30 settembre 2009, procedendo -- per sopperire alla carenza di alcune informazioni o a talune incongruenze emerse - ad alcune assunzioni

logiche e coerenti con i citati principi e con la normativa vigente, anche in un'ottica di tutela degli utenti, come più dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica allegata;

- sia altresì necessario determinare puntualmente i modi e i tempi secondo i quali l'utente potrà presentare la propria istanza per la richiesta di restituzione degli importi dovuti e, in tale contesto, prevedere che, se l'utente ritiene non corretta la valutazione di consumo alla base degli importi determinati con il presente provvedimento, possa presentare documentazione aggiuntiva a supporto della propria richiesta, da sottoporre alla verifica del Gestore e dell'Autorità d'Ambito;
- sia opportuno determinare i compiti e indicare le procedure a cui il Gestore e l'Autorità d'Ambito, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno attenersi al fine di rendere efficacemente esecutiva la restituzione delle somme spettanti;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DM 30 settembre 2009, sia necessario individuare quali compensazioni possano essere prese in considerazione dal Gestore a scomputo delle somme da restituire;
- sia opportuno fornire indicazioni all'Autorità d'Ambito in relazione ai tempi di espletazione dei compiti ad essa spettanti per l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie alla copertura degli oneri in capo al Gestore, derivanti dall'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella presente determinazione.

**SENTITO IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, CHE HA CONFERMO DI CONDIVIDERE PIENAMENTE L'APPROCCIO METODOLOGICO, L'ITER PROCEDIMENTALE SEGUITO E LE RISULTANZE FINALI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.**

## **DETERMINA**

### **Articolo 1**

#### *Ambito oggettivo di applicazione*

- 1.1 Con il presente provvedimento viene data attuazione alla sentenza n. 822/12, per l'ottemperanza della sentenza n. 1/12 che, in riferimento alla sentenza della Corte n. 335/08, prescriveva la determinazione delle "quote tariffarie da restituire agli utenti e (l'adozione di) ogni iniziativa per la loro sollecita restituzione da parte del gestore del servizio idrico"
- 1.2 La presente determina è comprensiva della relazione tecnica "Determinazione della quota tariffaria da restituire agli utenti in ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale n.335 del 15 ottobre 2008" (indicata anche come: Relazione Tecnica), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 2**

#### *Ambito soggettivo di applicazione*

- 2.1 Il periodo di fornitura interessato alla determinazione delle quote tariffarie da restituire agli utenti è il periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2003 e il 15 ottobre 2008.

2.2 Hanno diritto a ricevere il rimborso, tutti gli utenti:

- a. compresi nel *file* "Utenti ancora da rimborsare" di cui al comma 5.1 della Relazione Tecnica;
- b. compresi nel *file* "Utenti già rimborsati" di cui al comma 7.1 della Relazione Tecnica;
- c. compresi nell'elenco ACEA ATO5 e non già presenti negli elenchi di cui ai precedenti punti a. e b.;
- d. la cui fornitura è localizzata nei comuni di cui al comma 6.1, punto ii. della Relazione Tecnica e non già compresi negli elenchi di cui ai precedenti punti a, b. e c. e per i quali il Gestore non è in grado di individuare in modo univoco l'impianto di depurazione a cui gli utenti sono stati eventualmente connessi per l'intero periodo considerato senza subire interruzioni del servizio.

2.3 Sono esonerate dalla restituzione le utenze:

- a. non allacciate alla pubblica fognatura;
- b. allacciate alla pubblica fognatura dopo trattamento autonomo di depurazione con impianti non approvati dall'Autorità competente.

### **Articolo 3**

#### *Valorizzazione delle quote tariffarie da restituire agli utenti*

3.1 L'ammontare delle quote tariffarie da restituire agli utenti:

- a. per gli utenti di cui al precedente comma 2.2, lettera a., è pari a quanto riportato nel medesimo *file* "Utenti ancora da rimborsare";
- b. per gli utenti di cui al precedente comma 2.2, lettera b., è pari a quanto riportato nel medesimo *file* "Utenti già rimborsati";
- c. per gli utenti di cui al precedente comma 2.2, lettere c. e d., è determinato in coerenza con la tabella di cui al comma 6.7 della Relazione tecnica.

3.2 Ai fini di quanto previsto al successivo articolo 5, eventuali maggiori consumi rispetto ai consumi considerati ai fini degli importi da restituire, sono valorizzati sulla base dei corrispettivi specifici di cui al comma 6.6 della Relazione Tecnica e in coerenza con la tabella di cui al comma 6.7 della medesima Relazione Tecnica.

### **Articolo 4**

#### *Compensazioni*

4.1 Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DM 30 settembre 2009, gli importi di cui all'articolo 2 possono essere compensati con:

- a. eventuali partite a debito dell'utente finale. In tal caso l'ammontare della compensazione è pari al debito al netto della relativa quota IVA;
- b. nel caso di utenza cessata, con eventuali conguagli afferenti il servizio fornito nel periodo interessato alla restituzione.

- 4.2 Come evidenziato nella Relazione Tecnica, i conguagli sono stati valutati al valore dei corrispettivi tariffari per il servizio di depurazione in vigore nel periodo interessato alla restituzione anche per gli utenti per i quali risulterebbe essere stato applicato un corrispettivo inferiore. Eventuali conguagli tariffari inerenti il servizio di depurazione, ove tale conguaglio non sia già stato addebitato, possono essere portati in detrazione delle quote tariffarie da restituire.
- 4.3 Ai fini dell'applicazione del precedente comma, per gli utenti compresi nei *file* "Utenti da rimborsare" e "Utenti già rimborsati", gli eventuali conguagli tariffari possono essere detratti nei limiti indicati nei rispettivi *file* alla voce "Conguaglio tariffario".

## Articolo 5

### *Procedura per la presentazione dell'istanza*

- 5.1 Gli utenti finali sono tenuti a presentare al gestore, secondo i canali messi a disposizione da quest'ultimo ai sensi del successivo articolo 7, comma 3, specifica istanza secondo il formato di cui all'allegato 1 alla presente determina, comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di essere stato intestatario delle fatture del servizio nel periodo di cui al comma 2.1 e dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- 5.2 L'istanza può essere presentata entro 5 anni decorrenti dalla messa a disposizione dei canali di presentazione resi disponibili dal Gestore. In caso di rigetto motivato, di cui al successivo comma 5.5, l'istanza può essere reiterata una sola volta.
- 5.3 In caso di decesso dell'intestatario delle fatture del servizio, l'utente presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in relazione al proprio stato di erede legalmente riconosciuto dell'intestatario. In tal caso, ove le attuali fatture del servizio siano ancora intestate al soggetto deceduto, la restituzione degli importi dovuti è subordinata alla modifica contrattuale per subentro *mortis causa*. In tale circostanza il termine di cui al successivo comma 6.1 decorre dall'accettazione della modifica contrattuale da parte dell'utente richiedente.
- 5.4 Le utenze di cui al comma 2.2, che ritenessero sottostimati i consumi alla base del computo degli importi da restituire, possono allegare all'istanza di cui al presente articolo un modulo conforme all'allegato 2 alla presente determina, in cui vengono riportati gli estremi dei documenti di fatturazione e i relativi consumi e da cui emerge il maggior consumo addebitato nel periodo di cui al precedente comma 2.1. Ove venga presentato l'allegato 2 e ove il consumo totale ivi indicato sia superiore al consumo alla base delle valutazioni riportate nella Relazione Tecnica, il Gestore è tenuto a verificarne la veridicità sulla base dei propri documenti contabili. Il mancato riscontro dà comunque diritto al riconoscimento degli importi conformi al presente provvedimento. L'istanza è inoltrata in copia, anche all'Autorità d'Ambito.



5.5 La mancata presentazione dell'istanza secondo i canali resi disponibili dal gestore, ovvero la compilazione non conforme o non completa dei moduli di richiesta comporta il rigetto motivato dell'istanza.

## Articolo 6

### *Procedure per la restituzione*

- 6.1 Il Gestore eroga gli importi dovuti a scomputo delle fatture emesse successivamente al trentesimo giorno dal ricevimento dell'istanza di cui al precedente comma 5.1, nei limiti di capienza delle fatture medesime e fino a concorrenza dell'importo spettante.
- 6.2 In caso di rigetto dell'istanza di cui al comma 5.5, nei medesimi termini previsti dal comma precedente, il Gestore comunica, motivandolo, il rigetto dell'istanza per non conformità e/o incompletezza della medesima. La restituzione secondo i termini di cui al comma precedente decorre dal ricevimento dell'istanza completa, corretta e inviata attraverso i canali resi disponibili dal Gestore.
- 6.3 Per le utenze cessate, l'importo è riconosciuto in un'unica soluzione ai recapiti indicati dall'utente nell'istanza di riconoscimento della restituzione spettante. In tal caso, l'importo dovuto deve essere incrementato dell'IVA corrispondente.
- 6.4 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la mancata indicazione nell'istanza delle modalità di restituzione e del recapito, comporta la mancata restituzione degli importi spettanti fino al momento della integrazione delle informazioni mancanti.

## Articolo 7

### *Adempimenti del Gestore*

- 7.1 Entro 15 giorni dalla notifica della presente determina, il Gestore pubblica sul proprio sito internet la presente determina e i relativi allegati, con l'esclusione dei *file* contenente l'elenco nominativo degli utenti.
- 7.2 Entro i successivi 45, per ogni cliente di cui al comma 2.2., il Gestore aggiorna gli importi spettanti in coerenza con gli articoli 2, 3 e 4 della presente determina.
- 7.3 Entro il medesimo termine di cui al punto precedente, il Gestore definisce le modalità attraverso cui l'utente può acquisire i moduli per la presentazione della propria istanza e presentare l'istanza medesima. Tra queste, devono obbligatoriamente essere rese disponibili:
- a. una modalità fisica;
  - b. una modalità telematica.
- 7.4 Entro i successivi 15 giorni, il Gestore:
- a. rende disponibile sul proprio sito internet un avviso di avvio della procedura di restituzione;
  - b. pubblica un elenco aggiornato degli aventi diritto alla restituzione, rendendo accessibile, al singolo utente, l'informazione relativa alle proprie spettanze, dettagliando i volumi interessati dalla restituzione, gli importi dovuti e le eventuali compensazioni effettuate:

- c. include nell'elenco di cui al punto precedente, anche gli utenti localizzati nei comuni di cui al comma 6.1. punto ii. della Relazione Tecnica, per i quali è in grado di individuare in modo univoco l'impianto di depurazione a cui sono stati sottesi per l'intero periodo considerato e senza subire interruzioni del servizio, indicando la denominazione dell'impianto e il conseguente non diritto alla restituzione.
  - d. attiva i canali di presentazione di cui al precedente comma 7.3;
  - e. presso il proprio servizio clienti, rende disponibile una sezione dedicata di assistenza agli utenti per la presentazione dell'istanza e per indicare i motivi e le modalità per sanare le situazioni di cui ai commi 6.2 e 6.4.
- 7.5 Ai fini di eventuali verifiche e controlli successivi, il Gestore conserva su supporto informatico l'elenco ACEA ATO5 fino al termine di cui al comma 5.2 e lo rende disponibile su richiesta.

## Articolo 8

### *Adeempimenti dell'Autorità d'Ambito*

- 8.1 L'Autorità d'Ambito, nella sfera delle proprie competenze istituzionali, è tenuta a:
- a. entro 15 giorni dalla notifica della presente determina, emettere un comunicato stampa in cui sinteticamente illustra le conclusioni della determina stessa;
  - b. organizzare, coordinandosi con il Gestore, un incontro con le associazioni rappresentative degli utenti del servizio idrico al fine di illustrare le modalità di valutazione e restituzione delle quote tariffarie da restituire agli utenti;
  - c. entro 60 giorni dalla notifica della presente determina, predisporre il canale attraverso il quale l'utente finale trasmette copia delle istanze ai sensi del comma 5.4;
  - d. monitorare le attività inerenti le istanze di cui al comma 5.4, facendosi, eventualmente, parte attiva nei confronti del Gestore per la loro trattazione;
  - e. vigilare sulla corretta applicazione della presente determina, comunicando all'Autorità eventuali inadempienze;
  - f. dare immediato avvio alle attività inerenti il disposto dell'articolo 7, comma 5, del DM 30 settembre 2009, comunicando le relative risultanze all'Autorità nell'ambito delle pertinenti predisposizioni tariffarie, affinché se ne possa tener conto a valere sulle tariffe a decorrere dall'anno 2016.

## Articolo 9

### *Disposizioni finali*

- 9.1 Il presente provvedimento è trasmesso al gestore ACEA ATO 5 e all'Autorità d'Ambito per i seguiti di competenza.

9.2 Il presente provvedimento è trasmesso inoltre al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Prima sezione), alla Regione Lazio, al Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Maree e all'Autorità.

*Il Commissario ad acta*